



CITTÀ DI CASARANO

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REFERENTE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI CASARANO

In esecuzione della Delibera G.C. nr. 45 del 23.02.2026

Premesso:

- Che con Deliberazione N. 63 del 30/11/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il **REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO denominato "EX PARTE LEGIS"**, ai sensi dell'art.15 della L. n. 3/2012, c. 1, come modificata dal D.L 18 ottobre 2012, n.179 convertito con modificazioni dalla legge n.17 dicembre 2012 n.221 e dall'art. 4 del D.M. 202/2014, modificato con Deliberazione C.C. nr. 68 del 07.12.2022;
- Che, ai sensi dell'art. 6 del suddetto Regolamento, il Sindaco nomina con proprio decreto il Referente che è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi;
- Che al fine di dare diffusione ed evidenza pubblica al procedimento, si intende procedere all'indizione di un avviso pubblico per l'acquisizione delle proposte di candidatura per la nomina del REFERENTE;

RENDE NOTO

CHE E' INDETTA SELEZIONE MEDIANTE "AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REFERENTE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI CASARANO – OCC COMUNE DI CASARANO":

1) REQUISITI del REFERENTE

Requisiti di qualificazione professionale (art. 4, comma 5, del D.M. 202/2014)

- a) possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche (art. 4, comma 5, lett. a) del D.M. 202/2014);
- b) possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. La specifica formazione, di cui alla presente lettera, può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al comma 2 in convenzione con università pubbliche o private (art. 4, comma 5, lett. b) del D.M. n. 202/2014);
- c) svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni (art. 4, comma 5, lett. b) del D.M. n. 202/2014);
- d) acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del

consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata (art. 4 , comma 5, lett. d) del D.M. n. 202/2014).

- e) possesso di comprovata esperienza, quale gestore della crisi, documentata da almeno quattro anni di iscrizione nell'apposito registro degli Organismi di Composizione della Crisi;
- f) aver ottenuto almeno venti pronunce favorevoli, da parte del tribunale, in materia di sovrindebitamento;

Per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al D.M. n. 202/2014 art. 4 comma 2 (Avvocati, Commercialisti, Agenti Contabili e Notai), la durata dei corsi di cui alla lettera b) è di quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, lettere b) e d), del D. M. N. 3/2012, ovvero fissare criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale del suddetto articolo 4 e i corsi di formazione professionale.

Ai medesimi professionisti non si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).

Requisiti di onorabilità' (art. 4, comma 8 del D.M. 202/2014)

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - ✓ a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - ✓ alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge;
 - ✓ alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - ✓ alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

La documentazione comprovante il possesso dei suddetti requisiti è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 per il requisito di cui alla lettera c) riferito alla qualificazione professionale, occorre indicare tutti i dati che consentano al Comune di Casarano la rapida verifica delle dichiarazioni rese.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data della presentazione della domanda.

2) ATTIVITA' DEL REFERENTE

- Il Referente cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo;
- verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domande del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitogli dal regolamento;
- Partecipa alla discussione dei piani elaborati dall'ufficio Pianificazione e controllo, ne delibera la loro approvazione congiuntamente con il gestore della crisi ed il responsabile tecnico della procedura. Il referente può delegare per singole procedure la sua funzione ad un altro soggetto purché abbia le conoscenze professionali riconosciute idonee.
- presenta all'Ente il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo;

3) DURATA DELL'INCARICO

Il REFERENTE resta in carica cinque anni e può essere rinominato. Può essere revocato per gravi motivi.

4) COMPENSI

Per i compensi trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. Del D.M. n. 202/2014, nonché quelli indicati all'art. 13 del Regolamento Comunale del 30/11/2016 e ss.mm.ii.

5) SCELTA DEL REFERENTE

La scelta del Referente sarà effettuata dal Sindaco, previa istruttoria da parte dei competenti Uffici Comunali e sarà improntata alla verifica dei requisiti richiesti nel presente avviso tenendo altresì presente i requisiti di onestà, preparazione culturale, capacità ed esperienza professionale.

6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La domanda di presentazione della candidatura, redatta secondo l'Allegato 1), corredata del curriculum vitae debitamente sottoscritto, dovrà contenere l'esplicita ed articolata enunciazione dell'attività svolta, dell'esperienza professionale e dei titoli acquisiti.

Le domande di ammissione dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale del Reclutamento inPA all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, compilando il relativo nodello Allegato1) appositamente predisposto, entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso.

Tale termine è perentorio e non verranno accettate candidature presentate dopo la scadenza. La domanda sarà valida solo se interamente completata e corredata dei documenti richiesti.

Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda.

Ai fini della presentazione della domanda, il partecipante dovrà preventivamente registrarsi nel Portale unico, esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS e, pertanto, dovrà essere in possesso, alternativamente:

- delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) (articolo 64 comma 2-quater e comma 3-bis D.Lgs. 82/2004 e s.m.i.);
- della Carta di Identità Elettronica (CIE) (articolo 64 comma 2-quater e comma 3-bis D.Lgs.82/2004 e s.m.i.);
- della carta nazionale dei servizi (CNS) (articolo 64 comma 2-nonies D.Lgs. 82/2004 e s.m.i.);
- in subordine, di una identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE), n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.

Al fine della valutazione del rispetto del termine di presentazione della domanda di partecipazione farà fede l'intervenuta accettazione della domanda da parte del portale unico mediante generazione di ricevuta automatica.

La generazione, da parte del portale unico, della ricevuta automatica di presentazione della domanda esaurisce la formalità di intervenuta acquisizione della domanda di partecipazione da parte dell'amministrazione procedente, senza necessità, a tali fini, del numero del protocollo.

Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio della domanda di ammissione e, pertanto, la presentazione della domanda attraverso una modalità diversa da quella indicata dal presente articolo comporta l'esclusione dalla procedura.

Si avvisa che la domanda non deve essere sottoscritta, in quanto l'inoltro della stessa avviene tramite l'applicativo di autenticazione mediante identità digitale.

La domanda di partecipazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con le conseguenze previste dall'articolo 76 del medesimo Decreto. Pertanto, tutte le dichiarazioni rese sono da considerarsi come rese a pubblico ufficiale e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia.

Qualora le dichiarazioni presentassero delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, ovvero fossero incomplete oppure la documentazione eventualmente esibita dall'interessato non fosse conforme alla dichiarazione, l'Ufficio procedente darà comunicazione all'interessato di tali irregolarità e del termine perentorio entro cui sanarle.

L'Ente si ritiene esonerato dalla presenza di errori e/o problematiche tecniche connesse all'invio delle candidature.

Non saranno in nessun caso ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

E' inoltre riservata a questa Amministrazione la facoltà di richiedere integrazioni, rettifiche e regolarizzazione di documenti che saranno ritenute legittimamente attuabili e necessarie.

Qualora, dai controlli che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dal beneficio della ammissione alla procedura;

L'Amministrazione procederà inoltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria dei candidati che abbiano reso dichiarazioni sostitutive non veritiere.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o dalla mancata oppure tardiva comunicazione dell'eventuale variazione dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

7) PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante pubblicazione in forma digitale all'Albo Pretorio del Comune di Casarano e sul sito Web istituzionale del Comune di Casarano: <https://www.comune.casarano.le.it/>;

Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare l'Ufficio Economato, tel. 0833514269;

La domanda presentata dai partecipanti e la relativa documentazione allegata, sarà soggetta alle norme di diritto di accesso ai sensi della L. 241/1990;

I dati inerenti le domande e i curricula pervenuti saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal Codice in materia di dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR (Regolamento UE 2016/679);

Il responsabile del procedimento della presente procedura è il dr. Giorgio De Matteis, mail: giorgio.dematteis@comune.casarano.le.it.